

Spett.li
Clienti – loro sedi

Como, 22 novembre 2022

CIRCOLARE 13/22: Fringe benefit anno 2022

Gentili Clienti,

facendo seguito alla nostra circolare n.12/2022 avente ad oggetto il cd 'Decreto Aiuti quater' (D.L. 176/2022), riportiamo di seguito alcuni chiarimenti forniti dall'ADE con circolare 35/E del 4 novembre scorso, al fine di fornire un quadro completo della novella in tema di fringe benefit ai dipendenti.

La premessa normativa è che, per il solo anno 2022, il limite di esenzione dei **fringe benefit concessi ai dipendenti sale ad Euro 3.000**. Nel computo rientra il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

I chiarimenti di prassi hanno stabilito che i fringe benefit possono essere corrisposti anche *ad personam* e non solo a categorie di lavoratori, che il superamento della soglia di Euro 3.000 determina la tassazione dell'intero importo e che rimangono esclusi dal computo i 'bonus carburanti' di Euro 200 (di cui al D.L. 21/2022) che si possono quindi aggiungere ai benefici in oggetto.

Nel caso il datore di lavoro intenda procedere al pagamento o rimborso delle utenze ai lavoratori, è opportuno che acquisisca e conservi idonea documentazione a comprova quale copia delle bollette oppure un'autocertificazione del lavoratore che attesti di essere in possesso di detta documentazione e che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta ad altro datore di lavoro. Per chi fosse interessato, è a disposizione un fac simile di autocertificazione predisposta dallo Studio.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento dovesse necessitare e porgiamo i nostri migliori saluti.

Dott.ssa  Lazzati